



**COMUNE DI RIVA DEL
GARDA**

PROVINCIA DI TRENTO
CAP 38066

Tel 0464/57388- Fax 0464/552410
Cod. Fis. 84001170228 - P. I.V.A. 00324760222

21 luglio 2015

n. 201500016684
Pratica COMAGCA00014

Oggetto: Individuazione delle zone vietate per l'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o al domicilio.

IL SINDACO

Vista la propria precedente ordinanza n. 6127 dd. 14 marzo 2015 relativa all'individuazione delle zone vietate al commercio su area pubblica in forma itinerante e/o al domicilio;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 in relazione agli adempimenti dei Comuni ai fini dell'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a particolari condizioni per la loro salvaguardia;

Visto il D.P.P. n. 6-108/Leg di data 30 aprile 2013 "Regolamento di esecuzione concernete l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)";

Visti gli "Indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17" approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1881 dd. 06.09.2013;

Visto il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii;

Visti gli artt. 19 e 20 della legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica itinerante, adottato con deliberazione consiliare n. 257 dd. 20.03.2015, ed in particolare il comma 2 dell'art. 29 che rimanda al Sindaco l'individuazione delle aree ove il commercio itinerante è vietato per esigenze igienico-sanitarie o di polizia stradale o di tutela della aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale;

Visto, altresì, il Capo VII "Disciplina di altre attività", art. 40 "Commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o al domicilio" del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n. 182 dd. 09.09.2013 secondo il quale il Sindaco individua, con apposita ordinanza, le zone aree ove il commercio itinerante e/o al domicilio dei consumatori è vietato nei centri storici al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale e la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonché per preminenti motivi di polizia stradale;

Ritenuto pertanto opportuno istituire nella zona sud del territorio comunale compresa tra Via Gargnano, Via Giacomo Cis, Via Monte Oro (Circonvallazione), Via al Bastione, Viale Dante Alighieri, Viale G. Carducci e Viale Rovereto lati nord e sud fino al confine con il territorio del Comune di Arco il divieto dell'esercizio del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante e/o al domicilio dei consumatori.

Dato atto che in tal modo si evita che tale tipo di attività, che verrebbe esercitata soprattutto durante la stagione turistica ed in modo indiscriminato, comporti seri ostacoli alla viabilità in zone di intenso traffico e già di per sé di non facile controllo, oltreché garantire la sicurezza pedonale nel centro storico

DISPONE

1. è vietato, per le motivazioni indicate in premessa, l'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante e/o al domicilio nella zona sud del territorio comunale compresa tra Via Gargnano, Via Giacomo Cis, Via Monte Oro (Circonvallazione), Via al Bastione, Viale Dante Alighieri, Viale G. Carducci e Viale Rovereto lati nord e sud fino al confine con il territorio del Comune di Arco.
2. l'Ufficio Servizi e Manutenzione è incaricato di provvedere all'installazione della necessaria segnaletica di delimitazione delle zone di cui al punto 1) del presente provvedimento.
3. con il presente provvedimento viene revocata l'ordinanza n. 6127 di data 14 marzo 2014.
4. nei confronti degli inadempienti alla presente ordinanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 29 del Regolamento per il funzionamento dei mercati su area pubblica a posto fisso e commercio su area pubblica

itinerante, adottato con deliberazione consiliare n. 257 dd. 20.03.2015, nonché quelle previste dagli artt. 53 e 58 della L.P. 17/2010 e ss.mm..

5. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rimanda all'art. 40 del Regolamento di Polizia Urbana citato in premessa ed in particolare alle lettere c), d), e), f), g) del primo capoverso.
6. il locale Corpo Intercomunale Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di adottare tutti gli interventi di legge atti a garantire l'osservanza della presente ordinanza.
7. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso opposizione al Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, entro 60 (sessanta) giorni al T.R.G.A di Trento ed entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.



IL SINDACO
f.to dott. Adalberto Mosaner

Allegati: planimetria.

La presente ordinanza viene assegnata agli uffici:


| | |
|--------------------------------|--------|
| Albo spedizioni e notifiche | - SEDE |
| Tecnico Manutenzioni e Servizi | - SEDE |
| OO.PP. - Viabilità | - SEDE |

La presente ordinanza viene inoltrata am/pec a:

| | |
|------------------------------------|--------|
| Corpo Intercomunale Polizia Locale | - SEDE |
| Comando Stazione Carabinieri | - SEDE |
| Comando Compagnia Carabinieri | - SEDE |
| Commissariato di P.S. | - SEDE |
| Comando Guardia di Finanza | - SEDE |
| A.N.V.A. – Confesercenti | - SEDE |
| F.I.V.A. – Confcommercio | - SEDE |

UC/mj

Comune di Riva del Garda - Protocollo n. 20450001668 dd. 21/07/2015 17:56



COMUNE DI RIVA DEL GARDA - Prov. Trento

PERIMETRAZIONE AREE VIETATE AL
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA
PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE E/O AL
DOMICILIO

U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE
dott. Giorgio Matteotti


Dis. J. Muzzio

Allegato ordinanza sindacale n. 16684 dd. 21 luglio 2015

Legenda:  Delimitazione aree vietate

21 luglio 2015

Scala 1:5000



TAV. N.

A